Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1422**.
Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova. Pag. 3626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1423**.
Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trapani ad acquistare una porzione di immobile . Pag. 3627

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **176**.
Istituzione di una rappresentanza diplomatica in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo) con rango di ambasciata . . . . Pag. 3627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **177**.
Istituzione di una rappresentanza diplomatica in Cotonou (Repubblica di Dahomey) con rango di ambasciata. Pag. 3627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **178**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'abbazia di S. Giorgio Maggiore della congregazione dei benedettini sublacensi, con sede nell'isola di S. Giorgio Maggiore di Venezia Pag. 3628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **179**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Agostino, in Trieste . . . . Pag. 3628

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.
Ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze Pag. 3628

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia. Pag. 3629

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.
Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Emilia-Romagna Pag. 3629

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata operanti in provincia di Milano . . . Pag. 3634

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle province di Modena e Ravenna . . . . Pag. 3634

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti in provincia di Caserta . . Pag. 3634

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono guarnizioni industriali di gomma operanti in provincia di Napoli Pag. 3635

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Teramo . . . . . Pag. 3635

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali. Pag. 3636

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore elettrodomestici operanti in provincia di Napoli Pag. 3636

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1972.
Variazione all'elenco degli stupefacenti Pag. 3637

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. « Unificazione », con sede in Como. Pag. 3637

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova. Pag. 3637

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino. Pag. 3638

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.
Sostituzione di un membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta Pag. 3638

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.
Sostituzione di un membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta Pag. 3638

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Autorizzazione all'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano ad accettare una donazione Pag. 3639
Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare un legato Pag. 3639

Ministero dell'interno:
Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Racines ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3639
Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3639
Autorizzazione al comune di S. Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 3640
Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3640
Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3640
Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3640
Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 3640
Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 3640
Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 3640

Ministero della difesa:
Rettifica di decreti di concessione di ricompense al valor militare Pag. 3640
Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Caldaro Pag. 3640

Ministero dei lavori pubblici:
Variante al piano regolatore generale del comune di Firenze Pag. 3640
Variante al programma di fabbricazione del comune di Lecce Pag. 3640

Ministero dei lavori pubblici Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia: Variante al programma di fabbricazione del comune di Lecce Pag. 3640

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3641

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ritrovamento di martello forestale governativo Pag. 3641

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria Pag. 3641

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia Pag. 3642

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorsi, per esami, a complessivi dieci posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prova obbligatoria di lingua tedesca. Pag. 3644

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrenta posti di applicato in prova Pag. 3651

Ministero dei lavori pubblici Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte: Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento artistico destinate alla decorazione della nuova sede della biblioteca nazionale di Torino Pag. 3654

Ministero dell'interno:
Commissione medica del concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della protezione civile e dei servizi antincendi Pag. 3655
Commissione esaminatrice del concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della protezione civile e servizi antincendi Pag. 3656

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971, n. **1422**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 26 dicembre 1960, n. 1581, con la quale sono stati istituiti nelle università e negli istituti di istruzione superiore quattro nuovi posti di professore di ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, con il quale sono stati assegnati alle università i quattro posti istituiti con la legge sopra indicata, di cui uno alla facoltà di scienze politiche della Università di Padova per l'insegnamento di diritto pubblico americano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 615, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'Università di Padova;

Considerato che la facoltà di scienze politiche della Università di Padova ha chiesto che il posto istituito con il precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1890 venga destinato all'insegnamento di diritto amministrativo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1960, n. 1890, citato nelle premesse, è modificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova è riservato all'insegnamento di diritto pubblico americano — denominazione mutata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1967, n. 615, in diritto anglo-americano — è da intendersi destinato all'insegnamento di diritto amministrativo, a decorrere dall'anno accademico 1970-71.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 89. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. **1423**.

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trapani ad acquistare una porzione di immobile.

N. 1423. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trapani viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 24.820.000, la porzione di immobile rappresentata dall'intero piano ammezzato dell'edificio sito in Trapani, largo Franchi angolo via Balì Cavarretta, composto di complessivi nove vani e accessori, di proprietà del cav. uff. Bulgarella Andrea, come da rogito per notaio Giuseppe Fodale di Trapani del 30 dicembre 1966, n. 79217 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 104. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **176**.

Istituzione di una rappresentanza diplomatica in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo) con rango di ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita un'ambasciata in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno 1° aprile 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — MORO —
FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 90. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1972, n. **177**.

Istituzione di una rappresentanza diplomatica in Cotonou (Repubblica di Dahomey) con rango di ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita un'ambasciata in Cotonou (Repubblica di Dahomey).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno 1° aprile 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — MORO —
FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 88. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **178**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'abbazia di S. Giorgio Maggiore della congregazione dei benedettini sublacensi, con sede nell'isola di S. Giorgio Maggiore di Venezia.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'abbazia di S. Giorgio Maggiore della congregazione dei benedettini sublacensi, con sede nell'isola di S. Giorgio Maggiore di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 93. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. 179.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Agostino, in Trieste.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trieste in data 1° novembre 1970, integrato con dichiarazioni del 15 e 17 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Agostino in Trieste ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 92. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto l'art. 9 (terzultimo ed ultimo comma) della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto l'art. 132 (primo ed ultimo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Viste le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* allegate alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612 sul riordinamento dello Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Vista la tabella « Istituto agronomico per l'oltremare » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, che maggiora le piante organiche degli operai permanenti del Ministero degli affari esteri;

Vista la situazione degli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze alla data del 30 giugno 1970;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1970 le nuove piante organiche dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze sono costituite come appresso:

Tabella *A*

Carriera direttiva parametri	Ruolo scientifico qualifica	numero dei posti
742	Direttore generale	1
530	Vice direttore generale	1
426-387	Capo laboratorio	13
307-257-218	Vice capo laboratorio	
		15

Tabella *B*

Carriera di concetto	Ruolo segretari e bibliotecari	numero dei posti
370	Segretario e bibliotecario capo	4
297-255	Segretario e bibliotecario principale	
218-178-160	Segretario e bibliotecario	
		4

Tabella *C*

Carriera di concetto	Ruolo esperti agrari	numero dei posti
370	Esperto agrario capo	1 + 2 (*a*)
302-260	Esperto agrario principale	5 + 1 (*a*)
227-188-160	Esperto agrario	4
		10

(*a*) posti in aumento ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per due unità in soprannumero da riferire alle qualifiche intermedie e tre unità in soprannumero da riferire alle qualifiche iniziali, al 30 giugno 1970.

Tabella *D*

Carriera di concetto	Ruolo dei disegnatori	numero dei posti
302-260	Disegnatore principale	2
227-188-160	Disegnatore	
		2

Tabella *E*

Carriera esecutiva	Ruolo d'ordine	numero dei posti
245	Coadiutore superiore	1 + 2 (*b*)
213-183	Coadiutore principale	4 + 1 (*b*)
163-133-120	Coadiutore	3
		8

(*b*) posti in aumento ai sensi dell'art. 132, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per una unità in soprannumero da riferire alle qualifiche intermedie e due unità in soprannumero da riferire alle qualifiche iniziali, al 30 giugno 1970.

Tabella *F*

Carriera esecutiva	Ruolo tecnico	numero dei posti
245-218-188-168-143-128	Coadiutore tecnico	5

Tabella G

Carriera ausiliaria		numero dei posti
165-143	Commesso capo	3
133-115-100	Commesso	4
		7

Tabella H

Ruolo degli operai permanenti		numero dei posti
190-165	Operaio specializzato (1ª categoria)	1
173-146-129	Operaio qualificato (2ª categoria)	2
153-133-115	Operaio comune (3ª categoria)	2
		5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1972
Registro n. 344 *Esteri, foglio n.* 99

(6550)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la nota n. 23026-1 del 19 gennaio 1971 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica che, per esigenze di servizio, in sostituzione del dott. Furio Vecchia, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dottor Domenico La Malfa, direttore superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico La Malfa, direttore superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia, in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Furio Vecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6737)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.

Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
GAVA

Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Emilia-Romagna a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI BOLOGNA			
1	Imola	Castellaccio	Acqua minerale	Amministrazione comunale di Imola	D M 18-3-1930	Perpetua	14 3345
2	Sasso Marconi	Bazzano	Id.	Soc. p. az. FRAM Fonte radioattiva acqua Marcella, via Porrettana, 114, Sasso Marconi, Bologna	D M 11-6-1930	Perpetua	17 6986
3	Castel S Pietro	Bagni	Acqua solfurea	Soc. an. Terme di Castel S. Pietro, via C. Battisti, 24, Bologna	D M 20-6-1932	Perpetua	5 8454
4	Id	Rio Paderna	Acqua salso bromo-iodica	Id.	D M 20 6-1932	Perpetua	1 0567
5	Porretta Terme, Granarolo e Ca**stel Casio**	Terme di Porretta	Sorgente termo minerale	Soc. an. Terme di Porretta, Porretta Terme	D M 23 1-1936	Anni 99	301.20
6	Vergato	Cerelia	Acqua minerale	Natalini Pietro, Natalino e Carlo **Cerelio di Vergato**	D. M 22-6-1951	Anni 30	109
7	Bologna	Ravone	Acqua salso bromo-iodica	Bruno Bettucchi, Bologna	D M 21 2-1935	Anni 40	8 71
				PROVINCIA DI FORLI'			
1	Bagno di Romagna	Terme S Agnese	Acqua termo minerale	Comune di Bagno di Romagna	D M 18-11-1930	Perpetua	0 17
2	Rimini	La Galvanina	Acqua minerale	Soc p az La Galvanina, via La Stresa, Rimini	D M 28-5-1931	Perpetua	1 0191
3	Bertinoro	Sorgenti **della Fratta**	Id	Istit naz prev sociale, via Bruni, 2, Forlì	D M 28-5-1931	Perpetua	1 75
4	Id	Conc Temp della Fratta	Acque minerali sal**soiodiche** ferr **solf.** e clorurate sodiche	Id	D M 15-7-1932	Anni 50	67 5630
5	**Id.**	Panighina	Acqua cloro-salina magnesiaca	Soc an. Fonti Preistoriche della Panighina, Bertinoro	D M 17-5-1933	Perpetua	16 5595
6	Longiano e S Arcangelo	Peloniche	Acqua minerale	Bocchini Giuseppe, via Peloniche, Longiano	D M 10-8-1936	Anni 50	6 43
7	Castrocaro e Terra del Sole	Sorgara	Id	Michele Savelli e Figli, Castrocaro	D M 10-9 1935	Anni 90	50 62

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
8	Verucchio	S. Francesco	Acqua minerale	Malatesta Sante e F.lli, via D. Campana, 16, Rimini	D. M. 27-11-1937	Anni 60	19.29
9	Riccione	Riccione	Id.	Soc. Acque minerali Riccione, via Pascoli n. 22, Riccione	D. M. 12-8-1938 D. M. 5-6-1970	Anni 30 + 30	81.00.00
10	Rimini	Sacramora	Id.	Soc. p. az. Fonte Sacramora, via Lala, Viserba di Rimini	D. M. 9-10-1956 D. M. 5-12-1967	Anni 10 + 10	3326.40
11	Rimini	Villa Sacramora	Id.	Soc. Terme Sacramora, Rimini	D. M. 8-3-1957 (in corso rinnovo)	Anni 10	20.0000
12	Bagno di Romagna	Acqua S. Agnese	Acqua termo minerale	Teresa Ugolotti ved. Roseo, viale della Vittoria, 274, Pesaro	D. M. 9-2-1938 D. M. 30-1-1969	Anni 30 + 30	0.3005
13	Castrocaro e Terra del Sole	Castrocaro	Acque salso bromo-iodiche	Esercite dalla Soc. p. az. Terme di Castrocaro, piazza Garibaldi, 2, Castrocaro Terme	D. M. 3-10-1930 (demanializzazione con regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665)	Perpetua	43.3161
14	Id.	I Fondi di Casale	Id.	Id.		Perpetua	8.6927
15	Id.	I Cozzi e la Bolga	Sorgenti minerali	Id.	D. M. 10-3-1931	Perpetua	118.006
16	Castrocaro Terra del Sole, Dovadola, Predappio	Terme di Castrocaro	Acque minerali	Soc. p. az. Terme di Castrocaro, piazza Garibaldi, 2, Castrocaro Terme	D. M. 19-9-1969 (in attuazione del regio decreto-legge 9 luglio 1936, numero 1665)	Anni 60	2356.9886
				PROVINCIA DI MODENA			
1	Sassuolo	Salvarola	Acque salso bromo-iodiche e sulfuree	Amedeo Giubertini, piazzale Teggia, 20, Sassuolo, Modena	D. M. 19-4-1934 D. M. 3-3-1965	Anni 30 + 30	217.6366
				PROVINCIA DI PARMA			
1	Medesano	Ramiola	Acque minerali	Soc. SAMIR, Ramiola di Medesano	D. M. 18-6-1959	Anni 30	74
2	Varano Melegari	Riviano	Id.	Soc. p. az. Leonardi - Gabelli - Acque minerali Riviana, Varano Melegari	D. pref. 8-11-1960	Anni 10	266
3	Fornovo Taro	Citerna	Id.	Soc. Acque minerali - SAM, Citerna di Fornovo Taro	D. pref. 11-1-1961	Anni 10	168
4	Manchio delle Corti	Rigoso	Id.	Soc. a r.l. Rigosina, Pratopiano di Palanzano	D. pref. 11-8-1962	Anni 10	28.87
5	Parma e Collecchio	Lemignano	Id.	Comune di Parma	D. M. 20-6-1963	Anni 30	482.4176
6	Salsomaggiore	Tabiano 2°	Id.	Comune di Salsomaggiore	D. M. 13-3-1964	Anni 30	159.1892

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
7	Medesano	Rio del Fabbro	Acque arsenic. ferr. solf. salsoiodiche	Soc. p. az. Terme di S. Andrea, Bagni di Medesano	D. M. 18-2-1964	Anni 20	61.30
8	Corniglio e Langhirano	Valle Scura	Acque minerali	Soc. p. az. Acque minerali, Vallescura - Langhirano	D. pref. 28-5-1965	Anni 10	28
9	Bardi	Sorgente Alta dei Lagoni	Id.	Soc. p. az. Carameto, via G. Pisani, 2, Milano	D. pref. 15-6-1965	Anni 10	20
10	Bedonia	Fontanino	Id.	Soc. p. az. A.M.A.P.S., via Ponteceno, 14, Bedonia	D. M. 16-6-1966	Anni 30	47
11	Bedonia e Bardi	Pravera	Id.	Rizzi Sergio, via Salnitrara, 2, Parma	D. pref. 20-2-1967	Anni 10	124
12	Salsomaggiore	Contignaco	Id.	Soc. Acque minerali S. Giovanni, via Gorizia, 2, Salsomaggiore	D. pref. 25-1-1967	Anni 10	31
13	Tornolo	Senato	Id.	Soc. A.M.S. (acque minerali Senato), Tarsogno di Tornolo	D. pref. 14-9-1966	Anni 10	30
14	Salsomaggiore	Tabiano Bagni	Acqua solforosa	Comune di Salsomaggiore	D. M. 12-9-1938	Perpetua	15.6960
15	Montechiarugolo	Monticelli	Acque salso bromo-iodiche	Vieri Borrini, Monticelli Terme	D. M. 3-5-1929 D. M. 9-2-1955	Anni 25 + 20	395.09
16	Medesano	Varano dei Marchesi	Acque minerali	Soc. p. az. Fonti Varano dei Marchesi Varano, dei Marchesi di Medesano	D. M. 12-3-1930 D. M. 22-9-1962	Anni 30 + 20	20.7953
17	Montechiarugolo e S. Lazzaro Paese	Monticelli II	Acque salso bromo-iodiche	Vieri Borrini, Monticelli Terme	D. M. 9-8-1943 D. M. 11-1-1969	Anni 25 + 25	494.7550
18	Berceto	Fonti di S. Moderanno	Acque minerali	Marcheselli I. e Brusini G., Berceto	D. M. 30-3-1955	Anni 30	35.48
19	Medesano	S. Andrea Bagni	Id.	Soc. p. az. Terme di S. Andrea, via Università, 4, Parma	D. M. 7-2-1955	Anni 30	6.4497
20	Salsomaggiore	Salsomaggiore 1ª	Acque salso bromo-iodiche	Soc. p. az. Terme di Salsomaggiore	R. D. 2-7-1893, Azienda demaniale (art. 64, secondo comma, lettera C) del R.D. 29-7-1927, n. 1443, art. 1 D. M. 20-4-1957 e legge 21-6-1960, n. 649)	Anni 99	436.6739
21	Salsomaggiore	Salsomaggiore 2ª Romagnosi	Id.	Soc. p. az. Terme di Salsomaggiore	R. D. 8-1-1893 e successivi e D. M. 25-9-1939, Azienda demaniale (art. 1 D. M. 20-4-1957 e legge 21-6-1960, n. 649) riscattata dal demanio con atto 4-3-1917 (legge 5 giugno 1913, n. 525)	Anni 99	954.7300

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI PIACENZA			
1	Alseno e Castell'Arquato	Bagni di Becedasco	Acqua solforosa	Soc Bagni di Becedasco, via Garibaldi n. 76, Fiorenzuola d'Arda, Piacenza	D M 23-8-1930	Perpetua	8 7160
2	Castell'Arquato	Rio dell'Acqua Puzza	Acqua minerale	Soc Terme di Becedasco Becedasco di Castell'Arquato, Piacenza	D M 20-1-1966	Anni 30	19
3	Bobbio .	S Martino	Id	Soc. a r.l Terme di Bobbio, via Gambaldi, 12, Piacenza	D pref. 7-6-1969	Anni 10	55
				PROVINCIA DI RAVENNA			
1	Riolo Bagni	Rio Vecchio dei Bagni	Acque minerali	Soc. an Terme di Riolo, Bagni	D M 22-1-1930	Perpetua	4 6260
2	Brisighella	Molino di Zano	Id.	Soc Terme di Brisighella, viale delle Ceramiche, 20, Faenza	D M 30-1-1930	Perpetua	0 0026
3	Id.	Colombarino	Id.	Id.	D M 10-12-1929	Perpetua	7 4060
4	Riolo Bagni	Chiusa	Acque ferruginose	Soc. an. Terme di Riolo, Bagni	D M 6-2-1934	Anni 50	16 75
5	Id.	Breta	Acque solf.	Id.	D M 6-2-1934	Anni 50	56 14
6	Faenza e Brisighella	S Cristoforo	Acque minerali	Comune di Faenza	D. M 10-9-1935	Anni 90	41 83
				PROVINCIA DI REGGIO EMILIA			
1	Busana .	M. Pizzarotta Fonte S. Lucia	Acqua minerale	Società per azioni Acque minerali - SAMICER, via Guido da Castello, 1, Reggio Emilia	D M 8-6-1954 (ampliamento) D M. 18-3-1955	Anni 30	66.22.20
2	Castelnuovo dei Monti	Felina	Argilla	Prampolini Seriglio e Figli, Felina di Castelnuovo dei Monti, Reggio Emilia	D. D. 1-8-1960 (in corso rinnovo)	Anni 10	1.3973

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

(6491)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata operanti in provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata operanti in provincia di Milano, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della cellulosa rigenerata operanti in provincia di Milano.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6889)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle province di Modena e Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle province di Modena e Ravenna, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle province di Modena e Ravenna.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6888)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti in provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti in provincia di Caserta, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 1° ottobre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti in provincia di Caserta;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti in provincia di Caserta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti in provincia di Caserta, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 6 novembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6886)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono guarnizioni industriali di gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali che producono guarnizioni industriali di gomma operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali che producono guarnizioni industriali di gomma operanti in provincia di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6890)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Teramo, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Teramo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6950)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali (Salerno), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 23 ottobre 1971 in favore degli operai dipendenti dalla ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali (Salerno);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta predetta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Vincenzo Rinaldi & C. S.a.s. di Giffoni Sei Casali (Salerno), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 17 novembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6883)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore elettrodomestici operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore elettrodomestici operanti in provincia di Napoli, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dallo art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 5 novembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore elettrodomestici operanti in provincia di Napoli;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore elettrodomestici operanti in provincia di Napoli, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 15 novembre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6885)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1972.

Variazione all'elenco degli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 11 della convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data esecuzione, in Italia, al protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1970;

Ritenuta la necessità di apportare alcune variazioni all'elenco di cui sopra;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con decreto ministeriale 5 agosto 1970 all'elenco di cui alle premesse sono aggiunte anche le preparazioni contenenti in soluzione non più di grammi 0,5 % di idrocodone, o suoi sali, associato ad un minimo di grammi 10 % di pentametilentetrazolo, in confezioni per uso orale non superiore a 10 centimetri cubici.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(6860)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r.l. « Unificazione », con sede in Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata il 30 e 31 gennaio e il 1°, 2, 3, e 4 febbraio 1972 alla società cooperativa di consumo a r.l. « Unificazione », con sede in Como, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerata l'opportunità, in relazione all'importanza dell'impresa, di procedere alla nomina di tre commissari liquidatori, ai sensi dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa di consumo a r.l. « Unificazione », con sede in Como, costituita per rogito notaio Carlo Capiaghi in data 5 settembre 1919 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori dott. Gaetano Agrò, dott. Armando Valsecchi e rag. Renato Rio ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6771)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova, per gli effetti dell'art. 2 citato.

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 febbraio 1972, a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6951)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 18 marzo 1972 a favore degli operai dipendenti dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6884)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1970, concernente la nomina del consiglio direttivo dell'ente;

Vista la lettera del 25 novembre 1971, con la quale l'avv. Pietro Sette ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del suddetto consiglio direttivo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Il prof. Emio Giorgetti è nominato membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in qualità di esperto, in sostituzione dello avv. Pietro Sette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(7027)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1970, concernente la nomina del consiglio direttivo dell'ente;

Vista la lettera del 16 febbraio 1972, con la quale il Ministero delle finanze designa il dott. Vincenzino Ferrante in sostituzione del dott. Nicola Antonacci nella carica di componente del suddetto consiglio direttivo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzino Ferrante è nominato membro del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in rappresentanza del Ministero delle finanze ed in sostituzione del dott. Nicola Antonacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(7028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano, in data 10 febbraio 1972, n. 43039/2ªS, l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano è stata autorizzata ad accettare una quota di eredità del valore di L. 2.217.572, disposta dal sac. don Mario Giavazzi.

(6746)

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Pavia, in data 11 dicembre 1971, n. 28143/I, l'Università di Pavia è stata autorizzata ad accettare un legato, disposto dall'ing. Giovanbattista Maffei, consistente nella somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio biennale in favore di studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonchè in vari libri di medicina.

(6747)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1972, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6953)

Autorizzazione al comune di Racines ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Racines (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6954)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6955)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.099.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6962)

Autorizzazione al comune di Bisacquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Bisacquino (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.442.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6956)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6960)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 386.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6957)

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6958)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6959)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6961)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6964)

Autorizzazione al comune di S. Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di S. Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.477.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6966)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6967)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.316.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6968)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 466.812.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6963)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1972, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.258.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6965)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1972, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 783.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6969)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1972, il comune di Omignano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.467.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6970)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 febbraio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1972
registro n. 12 Difesa, foglio n. 309

I seguenti decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare sono rettificati come di seguito indicato:

Regio decreto 22 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1942, registro n. 2 Guerra, foglio n. 209 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 26, pagina 1797):

Baldi Guido, di G. Battista e fu Natali Rosa, nato a Piteglio (Pistoia) il 12 maggio 1919, fante 207° reggimento fanteria.
Il nome è Giulio.

Regio decreto 28 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1919, registro n. 149 Guerra, foglio n. 77 (Bollettino ufficiale 1919, dispensa 91, pagina 5660):

Cotrone Giuseppe, di Giuseppe e di Lasquadro Filomena, nato a Toritto (Bari) il 24 aprile 1896, sergente 87° reggimento fanteria.
Il cognome è Cutrone.

(6743)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Caldaro

Con decreto interministeriale n. 546, in data 18 gennaio 1972, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno sito in comune di Caldaro in provincia di Bolzano, distinto in catasto con le particelle 4231 e 4235/3, compreso nella partita tavolare 3680/II, della superficie complessiva di mq. 121.

(6744)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Firenze

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1718, in data 31 marzo 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Firenze relativa all'isolato compreso tra piazza Beccaria, viale Amendola, via Duca degli Abruzzi e viale Giovane Italia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(6649)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lecce

Con decreto n. 34634, del 19 novembre 1971, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Lecce predisposta per la realizzazione della costruzione dell'edificio sede del liceo scientifico di Lecce.

(6680)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lecce

Con decreto n. 38140, in data 20 dicembre 1971, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Lecce predisposta per la realizzazione della costruzione dell'edificio per l'istituto tecnico femminile di Lecce.

(6679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 9 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,25	582,25	582,21	582,25	582,50	582,25	582,55	582,25	582,25	583,20
Dollaro canadese	587 —	587 —	587,70	587 —	587,30	587 —	587,05	587 —	587 —	587 —
Franco svizzero	150,92	150,92	150,95	150,92	150,90	150,90	150,50	150,92	150,92	150,90
Corona danese	83,41	83,41	83,47	83,41	83,30	83,41	83,44	83,41	83,41	83,40
Corona norvegese	88,40	88,40	88,38	88,40	88,30	88,40	88,33	88,40	88,40	88,40
Corona svedese	122,38	122,38	122,35	122,38	122,20	122,38	122,39	122,38	122,38	122,35
Fiorino olandese	181,47	181,47	181,45	181,47	181,40	181,47	181,51	181,47	181,47	181,45
Franco belga	13,227	13,2270	13,2375	13,2270	13,23	13,22	13,2350	13,2270	13,22	13,22
Franco francese	116,21	116,21	116,26	116,21	116,25	116,20	116,18	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1521,70	1521,70	1522,15	1521,70	1521,50	1521,70	1522,50	1521,70	1521,70	1521,70
Marco germanico	183,225	183,225	183,33	183,225	183,20	183,22	183,25	183,225	183,22	183,22
Scellino austriaco	25,2325	25,2325	25,23	25,2325	25,20	25,23	25,23	25,2325	25,23	25,20
Escudo portoghese	21,62	21,62	21,60	21,62	21,60	21,62	21,61	21,62	21,62	21,60
Peseta spagnola	9,0215	9,0215	9,02	9,0215	9 —	9,02	9,025	9,0215	9,02	9 —

Media dei titoli del 9 maggio 1972

Rendita 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni esteri)	97,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,90
» 5,50 % » » 1968-83	96,45
» 5,50 % » » 1969-84	95 —
» 6 % » » 1970-85	100,225
» 6 % » » 1971-86	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1972

Dollaro USA	582,40
Dollaro canadese	587,025
Franco svizzero	150,91
Corona danese	83,425
Corona norvegese	88,365
Corona svedese	122,385
Fiorino olandese	181,49
Franco belga	13,231
Franco francese	116,195
Lira sterlina	1522,10
Marco germanico	183,237
Scellino austriaco	25,231
Escudo portoghese	21,615
Peseta spagnola	9,023

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ritrovamento di martello forestale governativo

A seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1964, si rende noto che è stato ritrovato il martello forestale governativo portante la sigla B.F. ed il n. 279, in dotazione all'ufficio amministrazione foreste demaniali di Pieve S. Stefano (Arezzo).

(6742)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/625-29/V di data 13 dicembre 1929, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Kralj, nato a Trieste il 4 marzo 1890, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Skerl ed ai figli Alberto e Severio;

Vista la domanda di data 22 marzo 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Severio Carli, nato a Trieste il 30 settembre 1923 e qui residente, Trebiciano n. 197, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Carli nei confronti dell'istante Severio Carli è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Soave Stefania, nata a Trieste il 3 giugno 1928, moglie;
Carli Fulvia, nata a Trieste il 14 agosto 1952, figlia;
Carli Floriano, nato a Trieste il 27 agosto 1959, figlio;
Carli Daniela, nata a Trieste il 26 febbraio 1963, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 aprile 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(6661)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1972, in corso di registrazione, con il quale veniva accettata la domanda di cessazione dall'incarico del dott. Ferri Lodovico, sanitario incaricato della casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia, a decorrere dal 16 gennaio 1972;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie, per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1972
Registro n. 12, foglio n. 379

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna.

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a provincia di in via cap chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro per internati sottoposti a misure di sicurezza di Castelfranco Emilia, indetto con decreto ministeriale 17 gennaio 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso

l) è iscritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6857)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi, per esami, a complessivi dieci posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prova obbligatoria di lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed, in particolare, l'art. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, con il quale le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto dal 14 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni con effetto 15 gennaio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono state ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto 16 gennaio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la nota n. 200/9254 del 13 dicembre 1971 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca cinque concorsi per la copertura dei posti nel ruolo della carriera direttiva dello ispettorato del lavoro disponibili nella regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'esigenza di assicurare il funzionamento degli uffici dell'ispettorato del lavoro della regione Trentino-Alto Adige sul piano della bilinguità;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507; 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca da destinare nella regione Trentino-Alto Adige sono indetti nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, i seguenti concorsi per esami:

1) due posti di primo ispettore riservato a laureati in ingegneria;

2) due posti di primo ispettore riservato a laureati in medicina e chirurgia;

3) due posti di primo ispettore riservato a laureati in chimica;

4) due posti di primo ispettore riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche;

5) due posti di primo ispettore riservato a laureati in economica e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Ai fini dell'ammissione ai concorsi sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato dall'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione al concorso si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) se intendano sostenere le prove di esame in lingua tedesca (limitatamente ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano);

n) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.
Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo presso la sede di Merano nei locali siti in corso Libertà n. 155 (Hotel « Excelsior ») e si effettueranno nei giorni appresso indicati:

1) concorso a due posti di primo ispettore riservato a laureati in ingegneria nei giorni 18, 19, 20 e 21 settembre 1972, alle ore 8;

2) concorso a due posti di primo ispettore riservato a laureati in medicina e chirurgia nei giorni 18, 19, 20 e 21 settembre 1972, alle ore 8;

3) concorso a due posti di primo ispettore riservato a laureati in chimica nei giorni 18, 19, 20 e 21 settembre 1972, alle ore 8;

4) concorso a due posti di primo ispettore riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche nei giorni 22, 23, 25 e 26 settembre 1972, alle ore 8;

5) concorso a due posti di primo ispettore riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime nei giorni 22, 23, 25 e 26 settembre 1972, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte e una prova orale, secondo i programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà, qualora l'abbiano espressamente richiesto, di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame in lingua tedesca. In tale caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame, di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati le ore indicate nel programma di esame.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

L'uso del dizionario non è ammesso durante lo svolgimento della prova di lingua.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.
Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 500 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 8;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei, oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tali pubblicazioni si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nello impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia

perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriera del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

I profughi dalla Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12, foglio n. 37 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Competerà inoltre una indennità speciale di 2ª lingua in ragione di L. 20.000 mensili a coloro che otterranno la speciale attestazione di conoscenza della lingua tedesca, di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 12.

Commissione di esami

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e saranno composte a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed integrate da esperti docenti della lingua tedesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1972
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 124

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica*:

Circuiti elettrici e linee elettriche di utilizzazione. Macchine elettriche statiche. Macchine elettriche rotanti.

Tempo a disposizione: otto ore.

2) *Tecnologie speciali* (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche: produzione della ghisa, dell'acciaio, dello alluminio, del rame, dello zinco, del piombo. Laminazione;

b) meccaniche: fonderie di 2ª fusione. Macchine utensili: torni, fresatrici, rettifiche; molatrici, macchine alternative, dentatrici; trattamenti termici, strumenti di misura e controllo, tolleranze di lavorazione;

c) tessili: lana, cotone, seta e fibre artificiali. Produzione, filatura, tessitura, finitura;

d) del legno: lavorazioni a mano e a macchina del legname. Seghe, pialle, fresatrici, macchine combinate;

e) edili: elementi di costruzione. Impianto ed organizzazione del cantiere edile e stradale. Macchine per l'edilizia, per cantieri stradali, per impianti idroelettrici, per la costruzione di gallerie.

Tempo a disposizione: otto ore.

3) *Scienza delle costruzioni*:

a) resistenza dei materiali: tipi di sollecitazioni semplici e composte. Prove meccaniche dei materiali;

b) calcolo e verifica di stabilità di centine, ponti di servizio, impalcature, sbatacchiature e muri di sostegno; struttura in legno, ferro e cemento armato; parti di macchine.

Tempo a disposizione: otto ore.

4) *Versione dall'italiano*, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco. Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulla elettrotecnica, sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, verterà anche su nozioni generali di fisica e sui seguenti argomenti di legislazione sociale: tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L'ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

La prova orale comprenderà, inoltre, una conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

Concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

PROVE SCRITTE

1) Patologia del lavoro. Tempo a disposizione: otto ore.

2) Igiene generale. Tempo a disposizione: otto ore.

3) *Legislazione sociale, limitatamente ai seguenti argomenti*:

Tutela fisica delle lavoratrici madri; tutela del lavoro minorile e delle donne; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; l'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione.

Tempo a disposizione: otto ore.

4) Versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco. Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sull'igiene del lavoro e comprenderà, inoltre, una conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

Concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica.

PROVE SCRITTE

1) Trattazione di un argomento di chimica generale, inorganica od organica. Tempo a disposizione: otto ore.

2) Chimica tecnologica. Tempo a disposizione: otto ore.

3) Soluzione di un problema di chimica fisica. Tempo a disposizione: quattro ore.

4) Versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco. Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su nozioni di legislazione concernente l'igiene del lavoro e comprenderà, inoltre, una conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

Concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

PROVE SCRITTE

1) Diritto del lavoro. Tempo a disposizione: otto ore.

2) Legislazione sociale. Tempo a disposizione: otto ore.

3) Diritto amministrativo. Tempo a disposizione: otto ore.

4) Versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco. Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sul diritto commerciale, su elementi di contabilità generale dello Stato, su elementi di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (La legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni, cause di estinzione del reato e

della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione), e su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria).

La prova orale comprenderà, inoltre, una conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

Concorso a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

PROVE SCRITTE

1) Diritto del lavoro. Tempo a disposizione: otto ore.
2) Legislazione sociale. Tempo a disposizione: otto ore.
3) Ragioneria e computisteria. Tempo a disposizione: otto ore.
4) Versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca dovranno svolgere la versione dal tedesco. Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sul diritto commerciale, sulla merceologia, su elementi di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (La legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni. Cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione), e su elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria).

La prova orale comprenderà, inoltre, una conversazione in lingua tedesca su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

I candidati della provincia di Bolzano che hanno chiesto di sostenere gli esami in lingua tedesca effettueranno la suddetta conversazione in lingua italiana e la versione estemporanea da un testo italiano.

N.B.: L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi ne consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

ALLEGATO 2

(Schema della domanda di partecipazione ai concorsi da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione VIII-*bis* · Via Flavia n. 6 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (1) nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Trentino-Alto Adige riservato ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in in data presso l'Università di ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al . e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Chiede di effettuare le prove di esame in lingua tedesca (limitatamente ai cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'ispettorato del lavoro nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Data

Firma (2)

(1) A seconda del titolo di studio posseduto:
a due posti di primo ispettore riservato a laureati in ingegneria;
a due posti di primo ispettore riservato a laureati in medicina e chirurgia;
a due posti di primo ispettore riservato a laureati in chimica;
a due posti di primo ispettore riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche;
a due posti di primo ispettore riservato a laureati in economia e commercio in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

(6577)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrenta posti di applicato in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma della ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.66250 in data 1° dicembre 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 38 del 21 dicembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrenta posti di applicato in prova nei ruoli del personale esecutivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di licenza media o titolo equipollente.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato « avviso-programma » contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 57 Trasporti, foglio n. 22

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrenta posti di applicato in prova, alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti per le seguenti sedi:

	Numero dei posti
Compartimento di Torino	85
Compartimento di Milano	15
Compartimento di Venezia	15
Compartimento di Verona	20
Compartimento di Trieste	15
Compartimento di Genova	5
Compartimento di Bologna	25
Compartimento di Firenze	15
Compartimento di Cagliari	15
Compartimento di Napoli	10
Sedi di Roma	10

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola sede.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza di scuola media o titolo di studio equipollente.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato prescelta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere, a pena di nullità, tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato A, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione e disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti, e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45: per i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore (3 maggio 1968) della relativa legge (legge n. 411/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposto ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili e militari dello Stato (legge 26 marzo 1965, n. 229);

operai di ruolo dello Stato (art. 61 legge n. 90/1961);

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di preferenza a parità di puntazione complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato, per i quali i candidati partecipano al concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di applicato.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella, approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di applicato:

acutezza visiva 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4 D — 5 D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria compartimentale prescelta. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove d'esame, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove d'esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove:

1) una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B;*

2) una prova pratica di dattilografia, come dal programma di cui all'allegato *B.*

La prima prova sarà valutata assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti.

Nel complesso la commissione disporrà di 10 punti al massimo.

Saranno ammessi a sostenere la prova pratica di dattilografia i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato almeno 7 punti su 10.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica di dattilografia avranno riportato almeno 6 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, ai fini della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dalla autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per il titolo di studio la commissione disporrà complessivamente di 2 punti da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta.

Le graduatorie di merito compartimentali verranno compilate sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nelle prove di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione del titolo di studio e tenendo conto, in caso di parità di puntazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie di cui allo art. 12 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a produrre nel ter-

mine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sedi in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in Compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1)

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a duecentotrenta posti di applicato in prova, indetto con decreto ministeriale n. 15320 del 21 dicembre 1971.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio (indicare quale), conseguito il presso di ;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso , in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'« avviso-programma » di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 dell'« avviso-programma » stesso.

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dello avviso-programma).

(1) Indirizzi delle segreterie compartimentali:

10125 Torino: via Sacchi, 1.
16126 Genova: via Andrea Doria, 5.
20123 Milano: corso Magenta, 24.
37100 Verona: Lungo Adige Capuleti.
30100 Venezia: Fondamenta S. Lucia.
34132 Trieste: piazza Vittorio Veneto, 3.
40123 Bologna: via D'Azeglio, 38.
50123 Firenze: piazza dell'Unità, 1.
00185 Roma: via Marsala, 53.
80142 Napoli: Palazzo Alto, stazione di Napoli Centrale.
09100 Cagliari: via Roma, 6.

ALLEGATO *B*

PROVE DI ESAME

1) Prova scritta da effettuarsi mediante risposte a domande sulle materie indicate nel programma seguente:

A) elementi di aritmetica e di geometria riferiti al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

B) nozioni di educazione civica;

C) geografia: nozioni sulla struttura fisica e antropica dell'Italia Stati d'Europa: nozioni sulla struttura generale fisica e antropica di ognuno di essi.

2) Prova pratica di dattilografia: copiatura a macchina di un brano scelto dalla commissione secondo indicazioni fornite all'atto della prova.

(6576)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento artistico destinate alla decorazione della nuova sede della biblioteca nazionale di Torino.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237 bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di opera di abbellimento artistico appresso indicata, destinata alla decorazione della nuova sede della biblioteca nazionale di Torino.

Descrizione delle opere

Art. 1.

L'opera di abbellimento artistico dell'edificio dovrà presentare la soluzione per una sistemazione dell'atrio di ingresso nel suo complesso architettonico ivi compreso lo studio dell'illuminazione e relativi corpi illuminanti senza peraltro trascurarne la funzionalità.

L'atrio d'ingresso non dovrà quindi apparire quale contenitore di opera d'arte, ma divenire opera d'arte nel suo insieme strutturale ed essere ispirato al seguente tema:

« La storia della biblioteca pubblica si accompagna alla storia della civiltà moderna e ne interpreta l'ascesa e il divenire sociale: è una conquista dell'umanità e nello stesso tempo uno dei più grandi mezzi di protezione a salvaguardia della personalità umana e dell'autonomia individuale ».

Pertanto dovrà essere presentata pena la esclusione dal concorso, la seguente documentazione:

1) Relazione esplicativa motivante e significativa dell'opera ideata.

2) Planimetria, sezioni, prospetti illustrativi in scala non inferiore ad 1:20.

3) Particolari esecutivi dell'opera che ne permettano la sua migliore valutazione.

4) Descrizione della tecnica esecutiva e di tutti i materiali da impiegare e loro campionatura.

5) Bozzetti, modellini, o quanto altro ritenuto utile alla visione complessiva dell'opera.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare quanto richiesto nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Ciascun elaborato dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione delle opere di abbellimento artistico destinate alla decorazione della nuova sede della biblioteca nazionale di Torino ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 500, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicato all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte entro e non oltre le ore dodici del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno 2/3 dei componenti.

Nella eventualità di parità di voto quello del presidente ha la prevalenza.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà il vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elaborati nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8, il compenso indicato:

Opera di abbellimento artistico dell'edificio che dovrà presentare la soluzione per una sistemazione dell'atrio d'ingresso nel suo complesso architettonico ivi compreso lo studio della illuminazione e relativi corpi illuminanti senza peraltro trascurarne la funzionalità.

L'atrio d'ingresso non dovrà quindi apparire quale contenitore di opere d'arte, ma divenire opera d'arte nel suo insieme strutturale

Lire 43.000.000 diconsi quarantatremilioni.

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Al bozzetto 2° classificato verrà corrisposto un premio di L. 2.000.000 ed al 3° classificato un premio di L. 1.372.000.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire, eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Gli elaborati non prescelti o non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto od i due premiati, rimarranno invece di proprietà dell'amministrazione del provveditorato.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno, di cui previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia al provveditorato direttamente o a mezzo d'incaricato.

A richiesta si invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra ma non si risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso provveditorato potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali dovranno essere collocate.

Ulteriori informazioni sui concetti ispirativi delle opere potranno essere attinti presso il provveditorato regionale alla opere pubbliche per il Piemonte, corso Bolzano n. 44, Torino.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 12 aprile 1972

Il provveditore: Di Lorenzo

(6878)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione medica del concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della protezione civile e dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 32 Interno, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione medica, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della succitata legge n. 1169;

Decreta:

La commissione medica che dovrà procedere all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 22 novembre 1971, è costituita come segue:

Presidente:

Arci prof. Francesco, medico provinciale capo.

Componenti:

Soccorsi prof. Franco;
Rimatori dott. Maurizio.

Al presidente ed ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

La spesa relativa, prevista in L. 90.000, graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 168

(6802)

Commissione esaminatrice del concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della protezione civile e servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 32 Interno, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nuove norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad undici posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) della protezione civile e servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Componenti:

Oriani dott. ing. Giuseppe, ispettore generale capo del R.T.A.;

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso la D.G.S.A.;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore d'ingegneria presso l'Università di Roma;

Mongiardini prof. ing. Vittorio, professore d'ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Gaetano Spirito, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione spettano i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ed alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1972 (spesa prevista L. 800.000).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1972
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 166

(6803)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.